

LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITA'PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE; POLITICHE SOCIALI; SPORT; TERRITORIO; AMBIENTE E AGRICOLTURA nella seduta del 1 marzo 2010 ha esaminato ed approvato in sede referente il progetto di legge "Modifiche ed integrazioni alla Legge n.47 del 18 marzo 2008 "applicazione articolo 12 della legge 8 novembre 2005 n.157 - Legge di riforma del sistema previdenziale - provvedimento stralcio" accogliendo gli emendamenti riportati nel seguente testo evidenziati in grassetto o interlineati.

PROGETTO DI LEGGE

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE N.47 DEL 18 MARZO 2008 "APPLICAZIONE ARTICOLO 12 DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 2005 N.157 - LEGGE DI RIFORMA DEL SISTEMA PREVIDENZIALE - PROVVEDIMENTO STRALCIO"

Art.1

Il primo comma dell'art.4 bis della Legge 8 novembre 2005 n.157, introdotto con l'art.4 della Legge 18 marzo 2008 n.47, è così modificato:

"Per ogni periodo di aspettativa, usufruito a norma delle Leggi 25 maggio 1981 n.40, 13 marzo 1984 n.30, 19 febbraio 1988 n.18, 16 dicembre 1994 n.111, 29 ottobre 2003 n.137, 30 luglio 2007 n.92, viene riconosciuto l'accreditamento, fino ad un massimo di 15 mesi, dei contributi figurativi. L'accreditamento decorre dall'inizio dell'aspettativa ed è valido sia per il diritto che per la misura della pensione. Per i dipendenti del Settore Pubblico Allargato ed ai soli fini pensionistici, tali periodi di aspettativa non decurtano l'anzianità convenzionale".

Art.2

I periodi di servizio prestati a part-time per i quali il dipendente del Settore Pubblico Allargato provvede ad effettuare, ai sensi dell'art. 5 della Legge 18 marzo 2008 n.47, i versamenti volontari per coprire il vuoto contributivo, sono considerati nell'anzianità convenzionale ai soli fini pensionistici, come prestati a tempo pieno.

Art.3

Al dipendente del Settore Pubblico Allargato, i periodi per i quali, a mente dell'art.6 della Legge 18 marzo 2008 n.47 è consentito coprire il vuoto assicurativo mediante il riscatto, escluso il lavoro dipendente svolto all'estero in paesi non convenzionati, vengono computati nell'anzianità convenzionale ai soli fini pensionistici, ferme restando le limitazioni già previste dalle Leggi 9 giugno 1976 n.27 e 17 giugno 1974 n.41.

Art.4

Le disposizioni contenute nelle leggi 8 novembre 2005 n.157 e 18 marzo 2008 n.47 e nei precedenti artt.1, 2 e 3, saranno applicate sulla base dei criteri e delle modalità di cui agli Allegati “A” e “B” alla presente legge.

Art. 5

La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno dopo la sua legale pubblicazione.

ALLEGATO A

CRITERI APPLICATIVI PER I DIPENDENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO

1) CONTRIBUTI FIGURATIVI PER ASPETTATIVA POST PARTUM (ARTICOLO 4 - LEGGE N.47/2008 COSÌ COME MODIFICATO DALLA PRESENTE LEGGE):

a) presso Fondo Pensioni I.S.S.: incrementano l'anzianità contributiva complessiva e quindi sono validi sia per la maturazione della pensione che per la determinazione del calcolo della pensione;

b) per il Settore Pubblico Allargato: validi solo se l'aspettativa è usufruita nell'ambito del rapporto di lavoro di pubblico dipendente; l'anzianità convenzionale ai fini pensionistici non viene modificata.

La registrazione dei periodi verrà effettuata (anche per il pregresso) dai vari Uffici del Personale sulla base della documentazione agli atti degli stessi, nel limite dei 15 mesi.

2) VERSAMENTI VOLONTARI IN PRESENZA DI LAVORO A TEMPO PARZIALE (ART.5 LEGGE N.47/2008):

a) presso Fondo Pensioni I.S.S.: incrementano l'anzianità contributiva complessiva e quindi sono validi sia per la maturazione della pensione che per la determinazione del calcolo della pensione;

b) per il Settore Pubblico Allargato: validi solo se il periodo di lavoro è stato svolto come pubblico dipendente. In questo caso incrementano l'anzianità convenzionale ai soli fini pensionistici.

La registrazione dei periodi (anche per il pregresso) verrà effettuata da parte dei vari Uffici del Personale sulla base delle comunicazioni che verranno periodicamente inviate dal competente Ufficio dell'I.S.S.

3) RISCATTO CON "MATURAZIONE DEL DIRITTO E DELLA MISURA DELLA PENSIONE"
(ART.6 LEGGE N.47/2008)

I periodi di riscatto sono registrati prendendo a riferimento il periodo solare interessato. Per il riscatto dei corsi di laurea si considerano gli anni in cui si è effettivamente svolto il corso legale di studi (esclusi gli anni fuori corso).

a) presso Fondo Pensioni I.S.S.: incrementano l'anzianità contributiva complessiva e quindi sono validi sia per la maturazione della pensione che per la determinazione del calcolo della pensione;

b) per il Settore Pubblico Allargato: validi solo se si riferiscono a situazioni collocate temporalmente nell'ambito del rapporto di lavoro del pubblico dipendente, ad esclusione del riscatto dei corsi di laurea, e non comportano una retrodatazione dell'anzianità convenzionale ai soli fini pensionistici prima del compimento del 21° anno di età (18° anno per Polizia Civile)

Il periodo relativo ai corsi di laurea riscattato viene interamente aggiunto all'anzianità convenzionale purché ciò non comporti una anzianità di servizio ai fini pensionistici antecedente al 21° anno di età (18° anno per Polizia Civile).

La registrazione dei periodi verrà effettuata da parte dei vari Uffici del Personale sulla base delle comunicazioni che verranno periodicamente inviate dal competente Ufficio dell'I.S.S.

4) RISCATTO CON “SOLA MATURAZIONE DEL DIRITTO” (ART.6 LEGGE N.47/2008)

a) presso Fondo Pensioni I.S.S.: incrementano l'anzianità contributiva complessiva ai fini del raggiungimento dei requisiti richiesti per la pensione ma non vengono considerati al momento del calcolo della pensione;

b) per il Settore Pubblico Allargato: validi solo se si riferiscono a situazioni collocate temporalmente nell'ambito del rapporto di lavoro del pubblico dipendente, ad esclusione del riscatto dei corsi di laurea, e non comportano una retrodatazione dell'anzianità convenzionale ai soli fini pensionistici prima del compimento del 21° anno di età (18° anno per Polizia Civile)

Il periodo relativo ai corsi di laurea riscattato viene interamente aggiunto all'anzianità convenzionale purché ciò non comporti una anzianità di servizio ai fini pensionistici antecedente al 21° anno di età (18° anno per Polizia Civile).

La registrazione dei periodi verrà effettuata da parte dei vari Uffici del Personale sulla base delle comunicazioni che verranno periodicamente inviate dal competente Ufficio dell'I.S.S.

Tenuto conto che non vi sono più dipendenti in organico a “regime Stato” sarà il competente Ufficio dell'I.S.S., sulla base delle informazioni in suo possesso ad escludere dall'eventuale “calcolo Stato” questi periodi.

ALLEGATO B

MODALITÀ DI CALCOLO E DI PENSIONAMENTO PER I DIPENDENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO CHE HANNO INSTAURATO IL RAPPORTO DI LAVORO PRIMA DEL 31 GENNAIO 1983 (ART.80 - LEGGE N.15/1983)

1) PENSIONAMENTO PRIMA DEL COMPIMENTO DEL 60° ANNO DI ETÀ - PUNTO C) DELL'ART.2 - LEGGE N.157/2005 -

Il diritto viene determinato sulla base dell'anzianità di servizio risultante presso la P.A. e per il pensionamento è necessario il provvedimento amministrativo di collocamento a riposo. Il calcolo I.S.S. viene eseguito in base alle contribuzioni complessive registrate mentre il calcolo Stato è pari all'85% dell'ultima retribuzione.

2) PENSIONAMENTO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ - PUNTO B) DELL'ART.2 - LEGGE N.157/2005 -

Il diritto viene determinato sulla base delle contribuzioni complessive registrate presso l'I.S.S.. E' necessario il provvedimento amministrativo di collocamento a riposo se anche l'anzianità di servizio presso la P.A. è almeno pari al minimo di contributi richiesti, altrimenti il dipendente deve avanzare domanda di dimissioni volontarie. Il calcolo I.S.S. viene eseguito in base alle contribuzioni complessive registrate mentre il calcolo Stato (solo se vi è il provvedimento amministrativo di collocamento a riposo) è calcolato in percentuale sull'ultima retribuzione in base all'anzianità di servizio fino ad un massimo dell'85%.

3) PENSIONAMENTO ANTICIPATO CON ETÀ PARI O SUPERIORE A 60 ANNI E ALMENO 40 ANNI DI CONTRIBUTIONI PRESSO L'I.S.S. - PUNTO 4) DELL'ART.6 - LEGGE N.157/2005 -

Il diritto viene determinato sulla base delle contribuzioni complessive registrate presso l'I.S.S.. E' necessario il provvedimento amministrativo di collocamento a riposo se anche l'anzianità di servizio presso la P.A. è almeno pari a 35 anni altrimenti il dipendente deve avanzare domanda di dimissioni volontarie. Il calcolo I.S.S. viene eseguito in base alle contribuzioni complessive registrate, mentre il calcolo Stato (solo se vi è il provvedimento amministrativo di collocamento a riposo) è calcolato in percentuale sull'ultima retribuzione in base all'anzianità di servizio fino ad un massimo dell'85% ed applicando, se l'anzianità di servizio è inferiore a 40 anni, i disincentivi previsti dall'art.9 della Legge n.47/2008 .

4) PENSIONAMENTO ANTICIPATO CON ETÀ PARI O SUPERIORE A 60 ANNI E PRESSO L'I.S.S. COMPLESSIVAMENTE CONTRIBUTIONI PARI O SUPERIORI A 35 ANNI MA INFERIORI A 40 -ART.9 - LEGGE N.47/2008 -

Il diritto viene determinato sulla base delle contribuzioni complessive registrate presso l'I.S.S.. E' necessario il provvedimento amministrativo di collocamento a riposo se anche l'anzianità di servizio presso la P.A. è almeno pari a 35 anni altrimenti il dipendente deve avanzare domanda di dimissioni volontarie. Il calcolo I.S.S. viene eseguito in base alle contribuzioni complessive registrate e con l'applicazione dei disincentivi, mentre il calcolo Stato (solo se vi è il provvedimento amministrativo di collocamento a riposo) è calcolato in percentuale sull'ultima retribuzione in base all'anzianità di servizio fino ad un massimo dell'85% ed applicando i disincentivi previsti dall'art.9 della Legge n.47/2008.